

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 820-C)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*In prima deliberazione: approvato dal Senato della Repubblica nella seduta  
del 16 dicembre 1959*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta  
del 17 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1846)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 FEBBRAIO 1960

**Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1960**

**Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,  
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico**



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge per l'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, fu approvato dal Senato nel testo proposto dal Governo.

Esso ritorna all'esame del Senato a seguito delle modifiche apportate a quel testo, in sede di approvazione da parte dello altro ramo del Parlamento.

Nell'articolo 1, alla dizione « i Comuni del Territorio di Trieste » è stata sostituita la dizione « i Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ».

Tale emendamento, come si legge nella relazione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera, si proponeva di eliminare con la parola « Territorio » un « termine di impreciso significato giuridico e politico ». Fu poi rilevato nel dibattito in Assemblea che il termine « Territorio » per Trieste « auspicabilmente non deve restare se non come ricordo storico di una dura esperienza ».

Quest'ultima considerazione, di carattere politico, sembra assorbente, e perciò è il caso di aderire senz'altro al nuovo testo, che d'altra parte lascia immutata la sostanza, trattandosi di modifica soltanto formale.

Il secondo emendamento è di soppressione dell'articolo 2, ed è stato giustificato con una

ragione di tecnica legislativa, poichè si è ritenuto che la disposizione dell'articolo 2, relativa alla immediata integrazione del Senato con i tre senatori per Trieste e per gli altri Comuni di cui all'articolo 1, debba trovar sede nella legge ordinaria per il procedimento elettorale all'uopo.

Senonchè tale avviso non sembra poter essere condiviso.

La disposizione dell'articolo 2 infatti urta contro l'articolo 60 della Costituzione, che prevedendo la rinnovazione a periodi determinati di ciascuna delle due Camere, ha per implicito la formazione unitaria, mediante elezione, delle Camere stesse, esclusa una formazione frammentaria, cioè a base di elezioni suppletive.

Volendo derogare a questa disciplina, lo si può mediante una legge costituzionale, non con legge ordinaria.

Ben si apponeva dunque il Senato nell'includere la norma dell'articolo 2 nella presente legge, come materia di legge costituzionale.

La Commissione è quindi di avviso che l'articolo unico approvato dalla Camera dei deputati debba essere susseguito da una disposizione transitoria che riproduca l'articolo 2 dell'originario disegno di legge.

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni del Territorio di Trieste formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

**Art. 2.**

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

**Art. 2.***(Soppresso).*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

**DISPOSIZIONE TRANSITORIA****Art. 2.**

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.